

ELEVATE QUALIFICAZIONI

“Criteri generali per la selezione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI e relativa graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli incarichi relativi alle ELEVATE QUALIFICAZIONI e relativa valutazione periodica 2023/2025”

- a) L'ente ha istituito le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (ELEVATE QUALIFICAZIONI) finalizzate a:
 - lo svolgimento di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità;
- b) la complessità delle attività e delle prestazioni riferite alle ELEVATE QUALIFICAZIONI si colloca tra i profili professionali appartenenti all'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni sia a tempo pieno che parziale o per quanto previsto ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 o qualora ne ricorrano i requisiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022;
- c) tutte le aree previste per l'attivazione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI hanno pari dignità;
- d) l'attribuzione degli incarichi determina anche l'area di appartenenza della ELEVATA QUALIFICAZIONE, fatto salvo, qualora ne ricorrano i requisiti ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022;
- e) gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE, in fase di prima applicazione e sperimentazione, in attesa di previsione nel regolamento per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale, sono costituiti come rapporti di lavoro a tempo pieno e sono individuati come “posizioni di lavoro di particolare responsabilità”,
- f) i tetti minimo e massimo di retribuzione di ELEVATA QUALIFICAZIONE è definito in relazione al ruolo ed ai compiti assegnati con l'incarico;
- g) la graduazione delle E.Q. è effettuata con metodologia adottata con delibera di Giunta;
- h) la retribuzione di posizione può variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00, salva l'ipotesi di conferimento dell'incarico di EQ a un dipendente appartenente all'area degli istruttori (art. 16, comma 4, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022) per il quale l'importo può variare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.500 euro.

Il fondo per retribuzione di risultato è costituito con un importo almeno pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento, l'indennità di risultato attesa è attribuita all'inizio dell'anno sulla base degli obiettivi assegnati, secondo i criteri adottati dall'Ente e può variare in conseguenza della valutazione finale annuale;

il budget complessivo per l'attivazione e la gestione delle ELEVATE QUALIFICAZIONI è determinato annualmente.

- i) La retribuzione accessoria assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL vigente:
- Performance;
 - indennità per particolari responsabilità
 - indennità di turno, reperibilità, maneggio denaro, rischio
 - compenso per lavoro straordinario art 14 comma 1 CCNL 1.4.1999;
- Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può comunque essere inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite.
- j) la retribuzione di posizione e di risultato spetta anche per i periodi di congedo di maternità obbligatoria anche se il periodo coincide con la scadenza contrattuale di ELEVATA QUALIFICAZIONE;
- k) l'attivazione di ELEVATE QUALIFICAZIONI deve essere coerente col vigente ordinamento professionale, con l'assetto strutturale ed organizzativo, con i piani delle attività e degli obiettivi dell'Ente; di norma, gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE hanno durata triennale e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Sindaco uscente e la nuova nomina, il dipendente incaricato continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio per un massimo di 120 giorni, decorsi i quali l'incarico si intende confermato.
- l) sulla base di specifiche esigenze e motivazioni, possono comunque essere attivate ELEVATE QUALIFICAZIONI con durata diversa nel limite del CCNL vigente. Gli incarichi di ELEVATA QUALIFICAZIONE sono formalizzati per iscritto, con specifico contratto di lavoro; sono conferiti dal Sindaco fornendo nella motivazione dell'atto scritto che formalizza l'incarico, un'adeguata giustificazione della scelta dei dipendenti effettivamente incaricati;
- m) l'assegnazione degli incarichi di E.Q. è effettuata dal Sindaco, previa selezione, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisita dal personale dell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni. Questi requisiti devono essere valutati con riferimento ai dipendenti teoricamente destinatari degli incarichi per l'individuazione di quelli che maggiormente corrispondono ai requisiti prescritti;
- n) il personale incaricato di E.Q. è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
- o) il responsabile di una E.Q. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;

p) l'incarico assegnato al dipendente in ELEVATA QUALIFICAZIONE può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco:

- a seguito di riorganizzazione dei Settori;
- a seguito di valutazione negativa;
- in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- in caso di grave violazione del Codice Disciplinare;

q) a seguito della motivata relazione di merito sui comportamenti o di assenze continuative per un periodo superiore a 60 giorni in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico (fatti salvi i diritti del lavoratore/lavoratrice padre/madre e, in generale, i diritti tutelati dalla vigente normativa) l'incarico può essere sospeso. Nel caso di assenza temporanea del dipendente collocato in ELEVATA QUALIFICAZIONE, la giunta può procedere alla revisione organizzativa dell'ente ovvero il Sindaco può attribuire un incarico ad interim. La retribuzione di risultato per la gestione ad interim è stabilita in un importo massimo pari a 25% della retribuzione di posizione gestita ad interim (ai sensi dell'art. 7, comma 5, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022